

232

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 4. Dic. 1868.
dal Ministro ~~M. Agostini~~ Istruzione Publ.

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

anno 1.

Alto

Alto di S. Maria Formosa

che contiene tutto il paese.

in D. e regolate dello Stato, saranno

in quel

certe anche normale formosane.

inferiori con un altro, di anno

subi fronte per debito reale



1873

colla

colla

colla

colla

colla

Ben raccomandano ad E.

A ciascuno delle cinque scuole, nel
modo seguente saranno allestiti un
dottore, quattro professori, quattro
incontrati, e una società per il bene
sempre per l'incremento dei lavori
femminili.

Evangelio de mare

di tre, piano cingherle
puole magistrali; feminis
de infitropi con l'acqua

legg in braccio

Alle materie d'infegna
mento prescritte dalle Corti. 30

per ogni b' appiungano:

li elementi di igiene

~~Domestica, e d'igiene~~

Mascheri.

Emendamento all'art. 3.

Propongo che alla incisione
della materia d'insegnamento si

aggiunga:

"nozioni dei doveri dell'uomo
& del cittadino"

Aliva

Articolo originale:

Nei programmi didattici

per l'insegnamento elementare

si avrà grado di comprensione

sempre le nozioni dei doveri

dell'uomo e del cittadino.

Aliva



1848

Le nozioni di economia sociale, morale
e politica

Le delle nostre politiche
utilizzazioni

[Faint handwritten signature or scribble]

Art. 2.

Le aspirant pourra avoir une bourse
hebdomadaire l'équivalente
pour un cours supérieur de la même
célébrité.


1870

1865
L. 1000

Si propone di far concorrere il 10.
per cento della spesa della
sua. E quanto al consiglio, la
proposta di affidare la direzione
e la spesa alle provincie, salva a
Atti di modo di distribuire la spesa
anche nelle altre provincie che non
avessero le loro norme nel consiglio.

1870

ad private
 ad in private, he adempnans
 pegeronem - richuete
 alle ~~fermeletta~~
 dale legge sul Abrogam
 publico
 p... ..



Il Comitato incaricato
la sua Commissione di modificare
l'art. 7 in modo che resti nel
quinto la facoltà di promuovere
i Docenti, di cui in esso è
questione, i testi, però, i compiti
commerci e i compiti pecunia.

vedi polastri's ~~...~~
sotto il governo signor de ...
della ~~...~~ Nuova Macchi
come ~~...~~ meglio
parlino ~~...~~ per ogni
~~...~~ a g. ~~...~~
della ~~...~~ in la
della ~~...~~ in la
formula dell' articolo 2.

Giunta per il pro-
getto di legge N. 232
2 febbraio

Il Presidente propone
che sia fondata il men-
sopibile la legge, se
no si ripresenta in parola

la legge
Il movente nota la
contraddizione fra il titolo
e la legge e non accetta
la legge come spieci

Il Presidente dice
che il Comitato della

unpeppino garofani
di Macchi. Se
se si appiglia al
partito più moderato
si nutrono in

leggere con semplicità
e poche modificazioni.

di Muniti. Se
si non aderisce affatto

nono. Se in Macchi
perché la Repubblica

riuscirebbe grande
nella maniera.

Il Moratti l'aveva
col Maratti e vuole
anche Maratti far
una opera migliore.

Il Panattoni afferma
che attese le discepoli
della opinione migliore
si attende il più alla
propria già sanita nel
senato. E subito che
per parte una migliore
lavoro, non si perda
anche l'altro lato del
già fatto.

Co
leg
ali
cui
si
ali
at
ieg
h
la
a
te
i

Il Moratti si
che anche con gli
le proposte e adunanze
zione fatte dal
Comitato la legge viene
senza altri la qual
che è.

Il Moratti vuole
che si presentino per
quella la legge.

Proposta la legge
sulla art. 101 si viene
alla legge del
prima.

Il Monticci Re Me
manca lo scopo del
legge, e il tempo.

Il Monticci Re Me
si vogliono fare delle
forme come, la qual
copie manna in Italia.

Il Monticci Re Me
vorrebbe l'arte di
l'ingegno di Italia
l'ingegnamento di
copie private.

G
ley
N
at
len
re
at
re
icy
th
la
ta
te
u

~~Si propone~~
~~la seguente modificazione~~
~~all'articolo primo~~
~~in questo modo:~~
 Sono istituite cinque
 scuole normali femminili
 nelle superiori scuole
 e norme stabilite
 dalle precedenti leggi
 et avverso per ^{Stabilite} ~~stabilite~~
 per Decreto reale
 una nell' ~~stabilite~~ ^{Stabilite} ~~stabilite~~
 finale, una nella

medici, una nella mentio-
nate, una nella Sicilia
e un'altra in Sardegna.

È approvata

Il Morbelli propone che
si metta un ordine migliore
negli articoli della legge
e nelle materie.

La giunta ha
deliberato che sia
completato un progetto
per modificare la
legge secondo le

Go
leg
al
len
ri
al
int
ieg
la
ta
te
ci

life
de
ven

proposito di questa

la sua giunta

Repubblica

questo fine ha

nominato Donorode

morelli

Signori Deputati.

Sottoscrivo al vostro esame un progetto di legge per il riordinamento delle Scuole normali e magistrali femminili adottato dal Senato del Regno nella seduta del 22 Giugno anno corrente.

Quali di questo schema di legge sieno gli intendimenti fondamentali, appare con ampia piezza dalla relazione presentata al Senato il 14 Giugno dell'anno prossimo scorso, ed credo dovermi estendere sulle modificazioni che la Commissione dal Senato medesimo creata vi portò, poiché u'ebbi convenientemente ragionato il compianto Senator Mattiacci nella sua Relazione del 5 Maggio di questo anno. Solo osserverò che nelle modificazioni prima dalla Commissione, quindi dal Senato medesimo fatte al progetto qual era in principio furono ridotte a tre le scuole normali superiori, per le femmine che erano cinque nelle prime proposte accettando l'ordinamento ivi indicato; che per convitti ed istituti di beneficenza, per lo Sterpendio dei maestri furono sempre accolte con piccola modificazione le proposte del progetto; e fu riconosciuta la necessità di rendere uniformi in tutto il Regno le disposizioni relative alla istruzione elementare. Accettando pertanto le modificazioni introdotte dal Senato nello schema di legge.

2

senza mutarne i criteri fondamentali, lo
sottopongo al vostro esame e desidero che
abbia l'approvazione vostra.

~~Il Ministro
Proglie~~

Progetto di legge N° 232
approvato dal Senato del Regno
presentato dal Ministro
della Pubb^{ca} Istruzione
(Broglio)

nella tornata 14. Dicre 1868.

~~Spuntato dal Senato il 22. Gigno 1868~~

Riordinamento delle scuole normali
e magistrali femminili

Sessione Parlamentare 1867.

2 1855

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 22. Giugno 1868.

OGGETTO

Riordinamento delle scuole normali,
e magistrali femminili.

Grav.

Art. 1.

Tre delle scuole normali femminili, che sono e continueranno ad essere mantenute e regolate dallo Stato per istituire maestre, verranno erette a scuole normali femminili superiori con convitto, secondo le norme stabilite dalla presente legge, ed avranno sedi fissate per Decreto Reale, una nell'Italia settentrionale, una nella media, una nella meridionale.

Art. 2.

A ciascuna delle tre scuole normali superiori saranno addetti una direttrice, una prima maestra e due altri insegnanti.

A questi quattro, tra i quali saranno partite tutte le materie principali dell'insegnamento, si potranno aggiungere due incaricati per gli insegnamenti access.

Art. 3.

L'insegnamento delle Scuole normali superiori

comprende le lettere italiane, la Storia, la geografia, un trattato teorico pratico di educazione, di didattica, la lingua francese, l'aritmetica commerciale e il modo di tenere i libri di ragione, nozioni di scienze matematiche e naturali, il disegno, il canto corale, la calligrafia, i lavori domestici.

Art. 4.

Per essere accettate in una delle tre Scuole Superiori dovranno le aspiranti presentare la patente del corso superiore delle scuole elementari a forma dell'Articolo 359 della legge 13. g^{ra} 1859. o Gottenere vittoriosamente l'esame di ammissione.

Un regolamento speciale stabilirà i programmi degli Studi e degli esami nelle scuole normali superiori.

Alle scuole normali superiori potranno anche essere ammessi alunni esterni.

Gli stipendi ed il numero degli insegnanti di queste Scuole sono fissati nell'unità Tabella A.

Art. 5.

Il mantenimento del Convitto, le spese del servizio e del materiale non scientifico delle tre Scuole normali superiori, sono in parti eguali a carico del Comune e della Provincia, ove la Scuola è istituita.

La somma annualmente stanziata ~~forza~~ dall'Art. 365. della Legge 13. Novembre 1859. nel bilancio del Ministero della pubblica Istruzione, per pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole

normali, passa a carico del bilancio provinciale secondo
l'Art. 174. N. 13. della legge del 28. March. 1865. N. 2248.
per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia.

Art. 6.

Viene esteso ai Comuni ed alle società private il
diritto di fondare scuole magistrali conceduto alle
Province dall'art. 370. della legge 13. gbrò 1859.

Art. 7.

È fatta facoltà al Governo di trasformare di mano
in mano mediante Decreti Reali gli educatori forniti
di rendita propria in scuole normali femminili
senza aggravio dell'erario e senza alterazione del pre-
gio e fine di esse scuole.

Art. 8.

In tutti i convitti o Istituti di beneficenza sotto
qualunque denominazione dove sono raccolti fanciulli
o fanciulle e in tutti gli educatori femminili conservati
dopo la legge di soppressione delle Corporazioni religiose,
dovrà essere impartita agli alunni od alle alunne l'istru-
zione elementare, aggiungendovi scuole di lavori per
l'uno e per l'altro sesso.

Si terrà conto dei mezzi economici di ciascuno di
tali istituti per l'insegnamento della istruzione elemen-
tare superiore. Quando l'Istituto non possa mante-
re con le rendite proprie neppure l'insegnamento elemen-
tare inferiore, si provvederà in modo che le fanciulle

ed i giovinetti rispettivi profittino dell'istruzione che s'impartisce nelle scuole pubbliche del Comune ove l'Istituto ha sede.

Questi Istituti, Convitti e Educatori femminili, per tutto ciò che spetta all'istruzione e educazione che devono impartire, dipendono dal Ministro della pubblica Istruzione e quindi dai Consigli provinciali scolastici e dalle altre autorità dipendenti da quel Ministero; le quali dovranno perciò prendere i debiti concerti colle Deputazioni che presiedono a tali Istituti.

Art. 9.

Il minimo degli stipendi per i maestri e per le maestre elementari, nei luoghi ove la scuola è obbligatoria, fissato dalla *Cabella I*, annessa all'articolo 341. della legge 13. Novembre 1859, è aumentato di un decimo.

Provvedimenti generali

Art. 10.

Sono stese a tutto il Regno le disposizioni del titolo V. della legge del 13. Novembre 1859, n. 3725. in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Art. 11.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

4

Tabella A

3. Direttrici	a L 3,000.	L 9,000.
3. Maestre vice-direttrici	a " 1,500.	" 4,500.
6. Professori	a " 2,800.	" 16,800.
6. Incaricati da lire 800.	a " 1,200.	" 6,000.

reddi 29 giugno 1868.

Il Presidente del Senato

Luigi



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DELLA

ISTRUZIONE PUBBLICA

PROVVEDITORATO CENTRALE

PER

ISTRUZIONE PRIMARIA E POPOLARE

N° di Posiz^{ne}

N° dei Protoc. G^{li}

9663

N° di Partenza 2189

Risp^{ta} a nota del 4 Aprile

Dire^{zione} N° 2368

Oggetto.

Noti sulle Scuole
Normali.

Firenze addi 9 Aprile 1869

2148/232
10. aprile 1869

A dopo della richiesta fatta da
V. S. Ill^{ma} colla pregiata nota al margine
distinta, il sottoscritto affrettasi di comuni-
carle i due qui uniti specchi, dai quali si po-
ricava il numero delle patenti date negli
anni 1864-67-68 ed il numero degli allievi
che frequentano approssimativamente le Scuole
Normali nelle diverse provincie del Regno.

G. L. Spinetta

regali

Al Signor
Presidente della Camera
dei Deputati

Firenze